



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147

OGGETTO : CONTRIBUTO PER NUOVI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - "BENVENUTI A CASTELLETTO"

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **dodici**, del mese di **dicembre** alle ore **16:40** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Vito Diluca	ASSESSORE	Presente
Emanuele Bertani	ASSESSORE	Presente
Laura Paracchini	ASSESSORE	Assente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Presente

Presenti 4 Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Michele Crescentini che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si è svolta in modalità mista (presenza/videoconferenza). Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Michele Crescentini.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel *genus* dei provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni;

VISTA la legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990), che all'art. 12, sotto la rubrica "*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*", stabilisce che:

- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

- che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;

DATO ATTO inoltre che la legge con cui è stato attuato il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013), ha poi fissato stringenti "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*";

ATTESO CHE intento dell'Amministrazione è incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione della popolazione di Castelletto Sopra Ticino e che a tal fine intende riconoscere un contributo a favore di giovani Under 35, che acquistano casa o affittano una unità immobiliare residenziale e relativa pertinenza, e che la stessa diventi abitazione di residenza e dimora abituale per entrambi i titolari entro sei mesi dall'acquisto o affitto;

VALUTATO potersi individuare nel possesso dei seguenti requisiti il presupposto per avere diritto all'agevolazione di cui trattasi:

- Under 35 che trasferiscono la residenza nel Comune di Castelletto Sopra Ticino in cui i componenti non abbiano superato i 35 anni al momento della presentazione della domanda del contributo;
- Under 35 già residenti nel comune che si distaccano dal proprio nucleo familiare di origine (da intendersi quello formato da genitori o parenti) per formare un nuovo nucleo, il presente provvedimento non ha validità per i cambi di abitazione dell'intero nucleo all'interno del Comune;
- Avvenuto trasferimento di residenza nel Comune di Castelletto Sopra Ticino a decorrere dal 1° Gennaio 2025 per acquisto dell'abitazione o locazione con regolare contratto di almeno quattro anni;
- Ai fini dell'attribuzione del contributo, si intendono per unità immobiliari abitative quelle classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, mentre sono escluse le unità immobiliari abitative di categoria catastale A/1, A/7, A/8 e A/9;

RITENUTO di stabilire che il contributo consiste nel rimborso del 50% della TARI pagata, a titolo di occupazione per i primi tre anni, sia in caso di acquisto che in caso di locazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis

comma 1 del T.U. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis

comma 1 del T.U. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni illustrate in premessa, un contributo inteso a sostenere i Giovani Under 35 e nel contempo ad incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione della popolazione di Castelletto Sopra Ticino favorendo coloro che acquistano casa o affittano una unità immobiliare e relativa pertinenza ai fini residenziali, e che la stessa diventi abitazione di residenza e dimora abituale in presenza dei seguenti requisiti:
 - Under 35 che trasferiscono la residenza nel Comune di Castelletto Sopra Ticino in cui i componenti non abbiano superato i 35 anni al momento della presentazione della domanda del contributo;
 - Under 35 già residenti nel comune che si distaccano dal proprio nucleo familiare di origine (da intendersi quello formato da genitori o parenti) per formare un nuovo nucleo, il presente provvedimento non ha validità per i cambi di abitazione dell'intero nucleo all'interno del Comune;
 - Avvenuto trasferimento di residenza nel Comune di Castelletto Sopra Ticino a decorrere dal 1° Gennaio 2025 per acquisto dell'abitazione o locazione con regolare contratto di almeno quattro anni;
 - Ai fini dell'attribuzione del contributo, si intendono per unità immobiliari abitative quelle classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, mentre sono escluse le unità immobiliari abitative di categoria catastale A/1, A/7, A/8 e A/9.
2. **DI STABILIRE** che il contributo consiste nel rimborso del 50% della TARI pagata, a titolo di occupazione per i primi tre anni, sia in caso di acquisto che in caso di locazione;
3. **DI STABILIRE**, altresì, che il contributo in parola verrà riconosciuto, come detto, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda (pertanto a decorrere dall'acquisizione della residenza dal 1° gennaio 2025), sempre che il possesso dei requisiti sia positivamente verificato dagli uffici comunali, a valere per il triennio a seguire. Il venir meno della residenza nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, comporta la decadenza del contributo o la restituzione in caso di successivo accertamento della perdita del requisito del mantenimento della residenza non segnalato per iscritto all'ufficio che ne ha disposto l'erogazione annuale;
4. **DI STABILIRE** che il periodo di vigenza della presente incentivazione sia il triennio 2025 – 2027 con effetti sui bilanci di previsione sino all'esercizio 2029 nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio che per il triennio 2025 – 2027 viene determinato in via presuntiva e nel

limite di € 4.000,00, limite che consisterà tetto di spesa e, quindi, possibilità di riconoscimento del beneficio secondo l'ordine di presentazione delle domande;

5. **DI DARE ATTO** che il contributo sarà finanziato con iscrizione alla Missione 12 Programma 5 del Titolo Spese correnti 104- Trasferimenti correnti livello – 1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie del redigendo Bilancio di previsione 2025-2027;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce regolamentazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;
7. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stilo Massimo

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Michele Crescentini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni consecutivi a partire dal al .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Davide Simonini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Michele Crescentini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì

IL Segretario Comunale
Dott. Michele Crescentini